



Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Il Presidente

D.P. n. 35/2020

Oggetto: Ripartizione delle materie fra le sezioni del TAR Liguria anno 2021. Conferma delle determinazioni prese con il decreto presidenziale n. 28/2019.

Visti

- la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013: *"Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa"* ed, in particolare, l'art. 2 rubricato: *"Ripartizione delle materie fra le sezioni ed assegnazione degli affari ai Magistrati"*;
- il proprio precedente decreto n.28/2019 di ripartizione delle materie fra le Sezioni del T.A.R Liguria per il 2020;
- il codice del processo amministrativo (CPA) di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i.;
- la legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i.: *"Istituzione dei tribunali amministrativi regionali"*, la legge 27 aprile 1982 n. 186 e s.m.i.: *"Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali"* e la legge 21 luglio 2000 n. 205 e s.m.i.: *"Disposizioni in materia di giustizia amministrativa"*;

Atteso che nel corso dell'anno il carico di lavoro complessivamente attribuito al T.A.R. è risultato proporzionalmente distribuito tra le due sezioni;

Sentito il Presidente della Seconda Sezione cons. Roberto Pupilella;

DECRETA

Art.1

E' confermato per il 2021 e, comunque fino a nuove determinazioni, il decreto n.28 del 13 dicembre 2019, recante la disciplina della ripartizione delle materie tra le Sezioni interne del T.A.R. Liguria, di seguito richiamata:

SEZIONE PRIMA

Accesso ai documenti / silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Concessioni di servizi pubblici (esclusi i trasporti).
Atti delle autorità militari e degli organi dell'amministrazione dell'Interno (esclusi quelli concernenti i cittadini stranieri).
Credito e assicurazioni; mutui; finanziamenti e contributi vari.
Demanio e patrimonio statale e non statale, comprese le concessioni. Miniere e cave.
Elezioni e referendum.
Enti locali.
Espropriazioni, occupazioni e altri atti ablativi della proprietà.
Impianti pubblicitari (installazione, rimozione, ecc.).
Ordinanze contingibili e urgenti.
Pubblica istruzione, università degli studi, organizzazione del sistema scolastico.
Pubblico impiego non privatizzato.
Servizio sanitario nazionale, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private (autorizzazioni, organizzazione e attività), farmacie, prodotti farmaceutici, controversie promosse dai medici convenzionati.
Turismo e Sport.

SEZIONE SECONDA

Accesso ai documenti / silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).
Agricoltura e foreste; caccia e pesca.
Ambiente e paesaggio; tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e delle bellezze naturali – aree naturali protette; inquinamento; rifiuti; discariche; valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e relative procedure.
Autorità indipendenti, comprese le autorità portuali, con esclusione delle concessioni demaniali.
Avviamento al lavoro.
Commercio, industria e artigianato (atti di pianificazione; esercizi commerciali all'ingrosso e al minuto; esercizi pubblici: disciplina degli orari e dei prezzi; licenze taxi e autonoleggio; depositi e distributori di carburanti, etc.); fiere e mercati.
Edilizia e urbanistica, compresi alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Igiene e sanità, compresi gli atti in materia sanitaria concernenti esercizi commerciali e pubblici esercizi.
Impianti di energia rinnovabile (eolico, fotovoltaico, biomasse).

	Imposte, tasse e tariffe varie.
	Ottemperanza giudicati A.G.O.
	Professioni e albi professionali, incluse le procedure di idoneità per l'iscrizione agli albi.
	Stranieri (cittadini extracomunitari e cittadini U.E.).
	Trasporti e autorizzazioni all'esercizio delle autolinee; circolazione stradale e traffico (disciplina, limitazioni, zone blu, chiusura centri storici).

Art. 2

Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

Art. 3

I ricorsi concernenti l'ottemperanza a sentenze di questo Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza azionata. Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

Art. 4

Nei casi di particolare urgenza, i ricorsi possono essere assegnati, limitatamente alla trattazione dell'istanza incidentale di sospensione, alla sezione che si riunisce per prima o ad apposito collegio straordinario, costituito anche da magistrati di diverse sezioni.

Art. 5

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2021 e continua ad applicarsi fino a nuove determinazioni.

Art.6

(Comunicazioni)

La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della seconda sezione, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, a tutto il personale, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Prefetto di Genova, al Presidente della Regione Liguria, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo T.A.R. e

all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, nonché di provvedere alla pubblicazione all'albo del Tribunale e sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Genova, addì 11 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Caruso)